



ATTO N. 904

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa


del Consigliere De Luca

“DISCIPLINA DELLE AREE AD ELEVATO RISCHIO DI CRISI AMBIENTALE”

Depositato alla Sezione Flussi documentali e Archivi

il 07/05/2021

Trasmesso alla II (redigente) e III (consultiva) Commissione Consiliare Permanente il 10/05/2021



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni

Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA

Tel. 075.576.3377 - Fax 075.576.3013

<http://www.consiglio.regione.umbria.it>

e-mail: thomas.deluca@alumbria.it

Gruppo assembleare

Movimento 5 Stelle - Umbria

Il Presidente

PROPOSTA DI LEGGE

“DISCIPLINA DELLE AREE AD ELEVATO RISCHIO DI CRISI AMBIENTALE”

Relazione Illustrativa


La presente legge, in conformità all'articolo 74 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali" - detta disposizioni, in merito alle azioni delle pubbliche amministrazioni coinvolte nella individuazione delle Aree ad elevato rischio di crisi ambientale e nelle fasi successive, che prevedono la redazione del Piano di risanamento e l'esecuzione dello stesso.

La rilevanza della norma in questione è data dall'esigenza di intervenire sui territori dove insistono numerosi 'fattori di pressione', che come definiti nel testo normativo, possono essere ricondotti a gravi alterazioni degli equilibri ecologici del suolo e del sottosuolo, nell'atmosfera, nelle acque superficiali e sotterranee; elevata concentrazione di stabilimenti industriali con possibilità di incidenti rilevanti; impianti, anche in fase di smaltimento, che impieghino materiali radioattivi destinati alla fabbricazione e stoccaggio del combustibile nucleare e dei rifiuti radioattivi.

Affinché si scongiuri il realizzarsi di condizioni di inquinamento tali da pregiudicare la salute della popolazione residente ed arrecare danno ambientale per ciascuna area dichiarata a elevato rischio di crisi ambientale, verrà redatto un piano di risanamento, che individua le misure urgenti da attivare per rimuovere i fenomeni in atto e le situazioni di rischio e, di conseguenza, le misure per avviare il recupero ambientale e la riqualificazione dell'area. All'interno delle aree individuate, la Regione eseguirà un'indagine epidemiologica per la popolazione esposta e, insieme agli enti locali – nell'ambito delle rispettive competenze – potrà arrivare a porre divieti per la realizzazione di nuovi edifici residenziali ovvero la realizzazione, l'ampliamento o la riattivazione delle attività di cui al decreto legislativo 105/2015 che rischiano di provocare incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose così come qualsiasi altra attività che possa alterare gli equilibri ecologici di un sito.

Nel porre il Piano di risanamento al centro dell'azione coordinata degli enti locali e territoriali, si individuano gli strumenti e le risorse per un intervento risolutore che deve essere programmato e realizzato per un periodo di tempo certo (cinque anni o al massimo 10 anni), su tutti i campi d'azione: mitigazione/annullamento delle fonti di inquinamento; divieto di interventi che generino ulteriori fattori di pressione e conseguente esposizione diretta o indiretta delle popolazioni residenti, o comunque presenti sul territorio, a elementi di rischio sanitario; adeguamento degli strumenti urbanistici alle esigenze di tutela e salvaguardia; ricerca epidemiologica/sanitaria, monitoraggio e misurazione degli effetti del Piano.

Il monitoraggio delle aree dichiarate ad alto rischio sarà effettuato dall'Arpa Umbria, dalle aziende sanitarie locali territorialmente competenti e dalle rispettive province.



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3377 - Fax 075.576.3013
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>
e-mail: andrea.liberati@alumbria.it

Gruppo assembleare
Movimento 5 Stelle - Umbria
Il Presidente

Relazione tecnica finanziaria

L'articolo 1 indica come finalità della presente legge quello di garantire un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Nell'ambito delle finalità si definisce la disciplina della presente legge nell'individuazione delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale e le relative misure per l'eliminazione o la riduzione dei fenomeni di inquinamento e di squilibrio ambientale, individuati dai relativi piani di risanamento.

Il presente articolo definisce finalità e obiettivi della presente legge essendo norme di definizione non generano in se stesse oneri finanziari a carico del Bilancio regionale.

L'articolo 2 definisce le Aree ad elevato rischio ambientale attribuendo alla Regione il compito di individuare gli ambiti territoriali caratterizzati da un elevato rischio di crisi ambientale in considerazione della presenza di condizioni quali: gravi alterazioni degli equilibri ecologici nel suolo e sottosuolo, nell'atmosfera, nelle acque superficiali e sotterranee compresi i sedimenti fluviali, lacuali e marini; elevata concentrazione di stabilimenti industriali con possibilità di incidenti rilevanti; impianti, anche in fase di smantellamento, che impieghino materiali radioattivi destinati alla fabbricazione e stoccaggio del combustibile nucleare e dei rifiuti radioattivi.

L'individuazione di un'area ad elevato rischio di crisi ambientale è effettuata mediante deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con gli enti locali interessati e le autorità competenti nell'ambito dei rispettivi territori, preso atto del parere della commissione consiliare competente. La dichiarazione avviene sulla base di una relazione preliminare predisposta dagli uffici della Direzione ambiente, sentiti l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e il Dipartimento di epidemiologia della USL di competenza, tesa ad individuare i fattori di rischio, le motivazioni dell'opportunità e dell'urgenza della dichiarazione, definendo i necessari elementi per la perimetrazione dell'ambito territoriale da considerare, la valutazione della qualità dell'ambiente attraverso indici di misurazione e la presenza di industrie a rischio di incidente rilevante.

Ai fini dell'individuazione dell'Area, l'accertamento è effettuato dalla direzione regionale competente su atto di indirizzo della Regione, nonché su istanza degli enti locali territorialmente interessati.


La dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale ha una validità di cinque anni ed è rinnovabile ulteriori cinque anni e sarà sottoposta a monitoraggio con il relativo piano di risanamento.

A seguito della dichiarazione, la Giunta regionale avvia l'indagine epidemiologica di cui all'articolo 4.

Le attività e le procedure dal presente articolo attribuite alle rispettive direzioni regionali e agli enti locali potranno essere gestite ad integrazione di altre simili da risorse umane e strumentali già presenti nella rete dei servizi della Regione, pertanto si considera senza oneri aggiuntivi.

L'articolo 3 individua le misure urgenti da attivare per rimuovere le situazioni di rischio ambientale e sanitario e avviare il recupero ambientale per la riqualificazione dell'area attraverso un **piano di risanamento** che sulla base della ricognizione degli squilibri ambientali e delle fonti inquinanti dispone misure volte a ridurre o eliminare i fenomeni di squilibrio ambientale e di inquinamento, le azioni da pianificare in materia di vigilanza sui tipi e sulle modalità delle produzioni attuate e non da ultimo sull'utilizzazione dei dispositivi per rimuovere o ridurre l'inquinamento e i fenomeni di squilibrio individuati.

Il Piano di risanamento va adottato in via preliminare dalla Giunta regionale, d'intesa con gli enti locali territorialmente interessati e le autorità competenti nell'ambito dei rispettivi territori, nel rispetto della normativa vigente sulla Valutazione Ambientale Strategica, e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Umbria e la



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3377 - Fax 075.576.3013
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>
e-mail: andrea.liberati@alumbria.it

Gruppo assembleare
Movimento 5 Stelle - Umbria
Il Presidente

pubblicazione sul sito web istituzionale, al fine di consentire a qualunque soggetto interessato di prenderne visione e di presentare eventuali osservazioni entro 45 giorni dalla pubblicazione.

La Giunta regionale dopo aver espresso il proprio parere sulle osservazioni ed aver apportato eventuali modifiche o integrazioni, adotta il piano e ne propone l'approvazione all'Assemblea legislativa.

Il piano di risanamento dovrà contenere un piano finanziario, nel quale verranno indicate le risorse pubbliche e private necessarie, gli strumenti di gestione del piano, i tempi e le procedure per la sua attuazione. Nei casi di accertata inadempienza da parte delle autorità competenti alla realizzazione delle opere, la Regione assegna ad esse un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale provvede in via sostitutiva nell'ambito delle risorse definite dal piano di risanamento, avviando, per quanto di competenza, le procedure di recupero in danno.

Nel caso non si sia provveduto nel termine di cinque anni il piano di risanamento può essere rinnovato con la stessa procedura. Si dispone a tal fine l'effetto di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere previste nel piano.

Nei commi 7 e 8 si dispone come il suddetto piano possa prevedere limiti o valori più restrittivi di quelli precedentemente autorizzati ai singoli impianti relativamente alle emissioni e agli scarichi nell'ambiente, **prevedendo incentivi per l'implementazione dei sistemi per le riduzioni delle emissioni.** In tal caso i soggetti interessati devono richiedere l'incentivo economico e il contestuale adeguamento delle autorizzazioni.


Il presente articolo oltre a dettare norme procedimentali per l'elaborazione e l'approvazione del Piano di risanamento introduce l'utilizzo di un piano finanziario che dovrà necessariamente individuare le risorse pubbliche per la sua attuazione.

L'articolo 4 predispose un'indagine epidemiologica all'interno del perimetro dell'area dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale o in un'area d'ambito pertinente, sulla popolazione esposta comprendendo in questa fattispecie i residenti, i fluttuanti e coloro che lavorano nell'area garantendo forme di consenso informato e partecipazione attiva della popolazione interessata.

Per tale finalità ci si avvale del **Dipartimento di Epidemiologia e del Registro tumori della Regione Umbria** istituito con Legge Regionale n. 18/2012 convertito nel Testo Unico in materia di sanità e servizi sociali (Legge Regionale n. 11/2015). La Regione può, altresì, stipulare convenzioni con enti o istituti specializzati.

Le indagini epidemiologiche di cui al presente articolo saranno affidate al Dipartimento di Epidemiologia facente capo all'Azienda Sanitaria di riferimento avvalendosi del Registro Tumori istituito presso la Regione Umbria. I relativi oneri verranno coperti con risorse già disponibili nel bilancio dell'azienda sanitaria e con le risorse umane e strumentali già presenti nella gestione del Registro Tumori, pertanto si considera senza oneri aggiuntivi. Le convenzioni, non obbligatorie che la Regione può stipulare con istituti specializzati comportano un onere aggiuntivo.

L'articolo 5 dispone alcuni divieti all'interno delle aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale al fine di garantire la coerenza e l'efficacia del piano stesso per tutta la sua durata. I divieti che la Regione può opporre riguardano la realizzazione di nuovi edifici residenziali; la realizzazione, l'ampliamento o la riattivazione delle attività con elevato pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose trattate, (così come definiti dalla



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3377 - Fax 075.576.3013
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>
e-mail: andrea.liberati@alumbria.it

Gruppo assembleare
Movimento 5 Stelle - Umbria
Il Presidente

normativa richiamata) ovvero qualsiasi altra attività che possa contribuire ad aggravare le condizioni rischio di crisi ambientale. Altri divieti, attuabili congiuntamente agli enti locali coinvolti possono riguardare, la realizzazione di nuovi edifici lavorativi, sportivi, di culto o ricreativi per la durata di attuazione del piano.

L'adozione del Piano di risanamento dovrà avvenire entro sei mesi dalla dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale ed entro i successivi dodici mesi dovrà essere approvato con le modalità descritte nell'articolo 3.

Le disposizioni del presente articolo sono di natura prettamente ordinamentale e non comportano pertanto oneri finanziari aggiuntivi e non necessitano di stanziamenti specifici.

L'articolo 6 dispone che qualora il Piano di risanamento contenga prescrizioni in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, le disposizioni all'interno del Piano prevalgano sulla pianificazione di qualsiasi livello provinciale e su quelle della pianificazione urbanistica comunale. A tal fine gli enti locali interessati dovranno adeguare i propri strumenti urbanistici alle disposizioni del Piano di risanamento. Ove si debba provvedere alla realizzazione di impianti o opere necessarie al conseguimento degli obiettivi individuati dal Piano di risanamento è concessa la deroga alla pianificazione territoriale e paesaggistica vigente e adottata.

Il comma 4 definisce l'inserimento dei nuovi strumenti di pianificazione all'interno dei procedimenti relativi alla valutazione ambientale strategica mentre il comma 5 oltre alla pubblica utilità di cui all'articolo 3, comma 6, la dichiarazione di pubblico interesse delle opere previste per la realizzazione del Piano.

Le disposizioni del presente articolo sono di natura prettamente ordinamentale e non comportano pertanto oneri finanziari aggiuntivi e non necessitano di stanziamenti specifici.


L'articolo 7 disciplina il caso in cui nell'individuazione delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale siano presenti attività rurali aziendali e/o territorio agricolo, coinvolgendo nella stesura del Piano anche la direzione regionale competente in materia di agricoltura in modo che si possano predisporre specifiche azioni riconducibili alle attività rurali aziendali utili alla riqualificazione ambientale, sociale ed economica delle aree.

Qualora vi sia la necessità di preveda limitazioni o divieti alle attività economiche coinvolte, lo stesso piano deve contestualmente prevedere **idonee misure per assicurare la salvaguardia e la continuità delle attività o idonee forme di risarcimento del danno.**

Il presente articolo prevede l'attuazione di misure per assicurare la salvaguardia e la continuità delle attività o forme di risarcimento del danno per imprese economiche che dovessero sospendere la loro attività. Tali misure potrebbero prevedere qualora si verificassero un ulteriore onere a carico del bilancio regionale.

L'articolo 8 dispone azioni di monitoraggio sulla realizzazione del Piano in cui vengono coinvolti ARPA, le aziende sanitarie locali (ASL) e le province territorialmente competenti nell'ambito delle rispettive competenze, che dovranno predisporre una relazione semestrale sull'evoluzione della situazione ambientale, con particolare riferimento allo stato di esecuzione del piano di risanamento e dei risultati ottenuti. La relazione dovrà essere inviata e agli enti locali interessati e all'Assessore regionale competente che dovrà riferire in seno alla commissione consiliare competente che potrà modificare il piano fermo restando il periodo della sua validità.

Le attività e le procedure dettate dal presente articolo sono attribuite ad altri enti regionali o altri enti locali che vi potranno far fronte con risorse umane e strumentali già presenti nei rispettivi bilanci,



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3377 - Fax 075.576.3013
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>
e-mail: andrea.liberati@alumbria.it


Gruppo assembleare
Movimento 5 Stelle - Umbria
Il Presidente

pertanto si considera senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Articolo 9 - Norma Finanziaria. Agli oneri derivanti dalla presente legge, nella fattispecie degli articoli 3,4,7 si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", titolo 1 "Spese correnti" e titolo 2 "Spese in conto capitale", di due appositi fondi:

- a) "Fondo per la realizzazione degli interventi nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale — parte corrente", alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 250.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022, 2023 si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel 'fondo per la gestione delle funzioni conferite dalla regione alle comunità' montane e all'agenzia forestale regionale, art. 19 e 75' cap. 04172_S di cui al programma 01 missione 16, titolo 1;
- b) "Fondo per la realizzazione degli interventi nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale — parte in conto capitale", alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 500.000,00 per ciascuna annualità 2021, 2022 e 2023, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesima annualità, nel FONDO PER GLI INVESTIMENTI DELLE COMUNITÀ' MONTANE E AGENZIA FORESTALE REGIONALE - L.R.9.3.00 N.19, L.R. 24/09/2003, N.18, ARTT. 19 E 75,L.R. 23/12/2011, N. 18 cap. 08330_S di cui al programma 01 della missione 16, titolo 2.

Thomas De Luca



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3377 - Fax 075.576.3013
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>
e-mail: andrea.liberati@alumbria.it

Gruppo assembleare
Movimento 5 Stelle - Umbria
Il Presidente


PROPOSTA DI LEGGE: “LEGGE PER LE AREE AD ELEVATO RISCHIO AMBIENTALE”

Art. 1 (Finalità e oggetto)

1. La presente legge in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dei principi di precauzione e dell'azione preventiva sanciti dall'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nonché della normativa statale e dei relativi standard di tutela uniformi, mira a garantire un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente.
2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma I ed in conformità all'articolo 74 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dell'articolo 100, comma 1, lettera e), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche, la presente legge disciplina l'individuazione delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale e le misure per l'eliminazione o la riduzione dei fenomeni di inquinamento e di squilibrio ambientale, individuati dai relativi piani di risanamento.

Art. 2 (Aree ad elevato rischio di crisi ambientale)

1. La Regione individua gli ambiti territoriali caratterizzati da elevato rischio di crisi ambientale in considerazione della presenza di una o più delle seguenti condizioni:
 - a) gravi alterazioni degli equilibri ecologici nel suolo e sottosuolo, nell'atmosfera, nelle acque superficiali e sotterranee compresi i sedimenti fluviali, lacuali e marini;
 - b) elevata concentrazione di stabilimenti industriali con possibilità di incidenti rilevanti;
 - c) impianti, anche in fase di smantellamento, che impieghino materiali radioattivi destinati alla fabbricazione e stoccaggio del combustibile nucleare e dei rifiuti radioattivi.
2. L'individuazione di un'area ad elevato rischio di crisi ambientale e la relativa dichiarazione è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con gli enti locali interessati e le autorità competenti nell'ambito dei rispettivi territori, sentita la commissione consiliare competente. La dichiarazione avviene sulla base di una **relazione preliminare** predisposta dagli uffici competenti, sentiti l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e il Dipartimento di epidemiologia della USL di competenza, tesa ad individuare i fattori di rischio, le motivazioni dell'opportunità e dell'urgenza della dichiarazione, definendo almeno i seguenti elementi:
 - a) la perimetrazione dell'ambito territoriale da considerare;



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3377 - Fax 075.576.3013
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>
e-mail: andrea.liberati@alumbria.it

Gruppo assembleare
Movimento 5 Stelle - Umbria
Il Presidente

- b) la valutazione della qualità dell'ambiente nell'ambito territoriale considerato, anche attraverso indici di misurazione individuati nel rispetto dei parametri qualitativi di tutela ambientale fissati dalla normativa europea, statale e dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS);
- e) la presenza di industrie a rischio di incidente rilevante.

3. Ai fini dell'individuazione di cui al comma 2, l'accertamento della presenza di un elevato rischio di crisi ambientale è effettuato dalla direzione regionale competente previo atto di indirizzo della Regione, nonché su istanza degli enti locali territorialmente interessati.

4. La dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale ha una validità di cinque anni ed è rinnovabile ulteriori cinque anni con la procedura prevista dal presente articolo.

5. L'area dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale e il relativo piano di risanamento sono sottoposti a **monitoraggio** ai sensi dell'articolo 8.

6. A seguito della dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale, la Giunta regionale avvia l'**indagine epidemiologica** di cui all'articolo 4.

Art. 3


(Piano di risanamento)

1. Per ciascuna area dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale, il piano di risanamento **individua le misure urgenti da attivare per rimuovere i fenomeni in atto** e le situazioni di rischio ambientale e sanitario, nonché per avviare il recupero ambientale e la riqualificazione dell'area.

2. Il piano di risanamento, sulla base della ricognizione degli squilibri ambientali e delle fonti inquinanti, dispone le misure dirette:

- a) a ridurre o eliminare i fenomeni di squilibrio ambientale e di inquinamento e alla realizzazione e all'impiego, anche agevolati, di impianti ed apparati per eliminare o ridurre l'inquinamento;
- b) alla vigilanza sui tipi e modi di produzione e sull'utilizzazione dei dispositivi di eliminazione o riduzione dell'inquinamento e dei fenomeni di squilibrio;
- c) a garantire la vigilanza e il controllo sullo stato dell'ambiente e sull'attuazione degli interventi.

3. La Giunta regionale, d'intesa con gli enti locali territorialmente interessati e le autorità competenti nell'ambito dei rispettivi territori, nel rispetto della normativa vigente sulla Valutazione Ambientale Strategica, adotta la proposta preliminare di piano di risanamento che è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Umbria e messa a disposizione del pubblico mediante il deposito presso gli uffici regionali e la pubblicazione sul sito web istituzionale, al fine di consentire alla popolazione residente, agli enti, alle organizzazioni o a qualunque interessato di prenderne



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3377 - Fax 075.576.3013
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>
e-mail: andrea.liberati@alumbria.it

Gruppo assembleare
Movimento 5 Stelle - Umbria
Il Presidente

visione e di presentare eventuali osservazioni entro 45 giorni dalla pubblicazione. La Giunta regionale esprime il proprio parere sulle osservazioni, apporta eventuali modifiche o integrazioni, adotta il piano e ne propone l'approvazione all'Assemblea legislativa.

4. Il piano di risanamento contiene il piano finanziario, nel quale vengono indicate le risorse pubbliche e private necessarie, gli strumenti di gestione del piano, i tempi e le procedure per la sua attuazione.

5. Il piano di risanamento cessa di avere efficacia allo scadere della dichiarazione e può essere rinnovato con la procedura del presente articolo nel caso in cui si sia provveduto ai sensi dell'articolo 2, comma 4.

6. L'approvazione del piano di risanamento ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere in esso previste, le quali debbono essere attuate entro il periodo di validità del piano medesimo. Nei casi di accertata inadempienza da parte delle autorità competenti alla realizzazione delle opere, la Regione assegna ad esse un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale provvede in via sostitutiva nell'ambito delle risorse definite dal piano di risanamento, avviando, per quanto di competenza, le procedure di recupero in danno.

7. Nel rispetto delle competenze degli enti territoriali, il piano di risanamento, per le emissioni e gli scarichi nell'ambiente, può prevedere limiti o valori più restrittivi di quelli precedentemente autorizzati ai singoli impianti.


8. Qualora siano previste riduzioni sotto i limiti previsti dalla normativa vigente e dalla pianificazione di settore, sono disposti, in fase di approvazione del piano di risanamento, incentivi per l'implementazione dei sistemi per le riduzioni delle emissioni. In tal caso i soggetti interessati devono richiedere l'incentivo economico e il contestuale adeguamento delle autorizzazioni.

Art. 4 **(Indagine epidemiologica.)**

1. All'interno del perimetro dell'area dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale, la Regione esegue un'**indagine epidemiologica** per la popolazione esposta, i cui risultati sono comunicati e diffusi nel più breve tempo tecnico possibile, tenuto conto dei fattori di pressione presenti e dei rischi connessi. Per popolazione esposta si intendono i residenti, i fluttuanti e quelli che lavorano nell'area.

2. Laddove non coincidente con la perimetrazione di cui al comma 1, la Regione definisce l'ambito nel quale svolgere l'indagine epidemiologica.

3. Per la finalità di cui al comma I, la Regione si avvale del Dipartimento di Epidemiologia e del Registro tumori della Regione Umbria istituito con Legge Regionale n. 18/2012 convertito nel Testo Unico in materia di sanità e



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3377 - Fax 075.576.3013
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>
e-mail: andrea.liberati@alumbria.it

Gruppo assembleare
Movimento 5 Stelle - Umbria
Il Presidente

servizi sociali (Legge Regionale n. 11/2015). La Regione può, altresì, stipulare convenzioni con enti o istituti specializzati.

4. La Regione promuove attività per garantire forme di consenso informato e partecipazione attiva della popolazione interessata.

Art. 5

(Aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale)

1. All'interno delle aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale la Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, vietano, al fine di garantire la coerenza e l'efficacia del piano di risanamento e per la durata del piano stesso:

- a) la realizzazione di nuovi edifici residenziali;
- b) la realizzazione, l'ampliamento o la riattivazione delle attività di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose);
- c) qualsiasi altra attività che possa contribuire ad aggravare le condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

2. La Regione e gli enti locali possono, altresì, vietare comunque per la durata del piano di risanamento e se esplicitamente in esso previsto nuovi edifici lavorativi, sportivi, di culto o ricreativi.

3. Il piano di risanamento è adottato entro sei mesi dalla dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale. Entro i successivi dodici mesi deve essere approvato il piano, con la procedura di cui all'articolo 3, comma 3. Decorso tale periodo i divieti di cui al presente articolo si intendono decaduti.


Art. 6

(Disposizioni urbanistiche)

1. Qualora contenga prescrizioni in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, il piano di risanamento prevale sulla pianificazione di qualsiasi livello provinciale e su quelle della pianificazione urbanistica comunale.

2. Gli enti locali territorialmente interessati adeguano i propri strumenti urbanistici alle disposizioni del piano di risanamento.

3. Ove preveda la realizzazione di impianti o opere necessarie al conseguimento degli obiettivi dallo stesso individuati, il piano di risanamento può andare anche in deroga alla pianificazione territoriale e paesaggistica vigente e adottata.



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3377 - Fax 075.576.3013
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>
e-mail: andrea.liberati@alumbria.it

Gruppo assembleare
Movimento 5 Stelle - Umbria
Il Presidente

4. Il rapporto ambientale contenuto nella valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, relativo ai nuovi strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale o alle varianti che riguardano territori ricompresi, in tutto o in parte, all'interno di aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale, deve contenere gli obiettivi di tutela ambientale e di promozione dello sviluppo sostenibile previsti nel piano di risanamento o individuati con la dichiarazione di cui all'articolo 2.

5. L'approvazione del piano di risanamento comporta, oltre la pubblica utilità di cui all'articolo 3, comma 6, la dichiarazione di pubblico interesse delle opere previste.

Art 7

(Agricoltura nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale)

1. Qualora siano presenti attività rurali aziendali e/o territorio agricolo nell'individuazione delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, l'individuazione delle aree, la stesura del relativo piano di risanamento, nonché la collaborazione nelle attività di monitoraggio di cui all'articolo 8, vengono effettuate sentita anche la direzione regionale competente in materia di agricoltura.

2. Nell'ambito del piano di risanamento, possono essere previste specifiche azioni riconducibili alle attività rurali aziendali di cui all'articolo 2 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Nonne in materia di diversificazione delle attività agricole) e successive modifiche, utili alla riqualificazione ambientale, sociale ed economica delle aree di cui all'articolo 2.


3. Alle attività di cui al presente articolo non si applicano le limitazioni e i divieti previsti nella presente legge salvo che questi siano motivatamente individuati nel piano di risanamento.

4. Qualora il piano di risanamento preveda limitazioni o divieti alle attività di cui al presente articolo, lo stesso deve contestualmente prevedere idonee misure per assicurare la salvaguardia e la continuità delle attività e, ove ciò non sia realizzabile, sia totalmente che parzialmente, in relazione alle limitazioni o divieti di cui alla presente legge, idonee forme di risarcimento del danno.

Art. 8

(Monitoraggio)

1. L'ARPA, le aziende sanitarie locali (ASL) e le province territorialmente competenti, nell'ambito delle rispettive competenze, effettuano il monitoraggio dell'area dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale nel rispetto dei parametri e delle modalità previsti dal piano di risanamento.



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3377 - Fax 075.576.3013
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>
e-mail: andrea.liberati@alumbria.it

Gruppo assembleare
Movimento 5 Stelle - Umbria
Il Presidente

2. Gli enti di cui al comma 1 redigono, sulla base delle risultanze del monitoraggio, una relazione semestrale sull'evoluzione della situazione ambientale, con particolare riferimento allo stato di esecuzione del piano di risanamento e dei risultati ottenuti. La relazione è inviata all'Assessore regionale competente e agli enti locali interessati.

3. L'Assessore regionale competente, acquisita la relazione di cui al comma 2, riferisce alla commissione consiliare competente.

4. Sulla base delle valutazioni espresse nella relazione di cui al comma 2, il piano di risanamento può essere modificato con Le procedure dell'articolo 3, fermo restando il periodo della sua validità.

Art. 9 (Disposizioni Finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito del programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", titolo 1 "Spese correnti" e titolo 2 "Spese in conto capitale", di due appositi fondi:

a) "Fondo per la realizzazione degli interventi nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale — parte corrente", alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 250.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022, 2023 si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel 'fondo per la gestione delle funzioni conferite dalla regione alle comunità' montane e all'agenzia forestale regionale, art. 19 e 75' cap. 04172_S di cui al programma 01 missione 16, titolo 1;

b) "Fondo per la realizzazione degli interventi nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale — parte in conto capitale", alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 500.000,00 per ciascuna annualità 2021, 2022 e 2023, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesima annualità, nel FONDO PER GLI INVESTIMENTI DELLE COMUNITÀ MONTANE E AGENZIA FORESTALE REGIONALE - L.R.9.3.00 N.19, L.R. 24/09/2003, N.18, ART.T. 19 E 75, L.R. 23/12/2011, N. 18 cap. 08330_S di cui al programma 01 della missione 16, titolo 2.

Thomas De Luca